

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Danno da lite temeraria (art. 96 c.p.c.) tempo ed energie profuse per contrastare le infondate pretese dell'attore + disagio nell'aver dovuto resistere in giudizio ad un'iniziativa destituita di fondamento

Sussiste la temerarietà della condotta processuale (condotta connotata da colpa grave) in caso di: i) evidente infondatezza e pretestuosità delle azioni attoree (emergente nella specie dalla circostanza per cui il dedotto inadempimento imputato a controparte sia stato fondato sulla violazione di clausole contrattuali non riguardanti minimamente le condotte ascritte alla detta controparte); ii) genericità della domanda subordinata formulata senza nulla argomentare al riguardo (nella specie di nullità dell'accordo in questione); iii) formulazione nella prima memoria di un'inammissibile domanda di adempimento pacificamente incompatibile con quella (risolutoria) di cui all'atto di citazione, poi rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni; iv) redazione, nella comparsa conclusionale, limitandosi a ritrascrivere pedissequamente i precedenti atti difensivi senza null'altro argomentare se non affermando apoditticamente che il convenuto avrebbe prospettato una versione dei fatti totalmente difforme dal vero e smentita per tabulas da innumerevoli documenti agli atti", senza tuttavia allegare quale fosse il carteggio che in tesi sconfessava le deduzioni della controparte. Ciò integra un abuso processuale senz'altro qualificabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c., spettando dunque al convenuto, in accogliendo della relativa domanda, il

risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., danno da commisurarsi equitativamente sia in relazione al tempo ed alle energie profuse per contrastare le infondate pretese dell'attore (reperimento di documenti, contatti con i difensori, ecc.), sia al disagio costituito dall'aver dovuto resistere in giudizio ad un'iniziativa destituita di ogni fondamento.

Tribunale di Milano, sentenza del 27.9.2023

...omissis...

2. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva in ordine alla domanda di risoluzione dell'Accordo. Parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori con riferimento alla domanda di risoluzione dell'Accordo per inadempimento.

A fondamento dell'eccezione la difesa di Va. ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto creatosi con il contratto in commento (da ritenersi collegato all'atto costitutivo ed allo statuto di Prima Lending), avendo natura associativa, richiederebbe necessariamente la volontà espressa dalla maggioranza o dall'unanimità dei partecipanti non sussistente nel caso di specie (la somma delle quote di partecipazione di Gr. e Vi. all'investimento era del 50,00 %: precisamente il 45,83% di Gr. e il 4,17% di Vi.).

L'eccezione è infondata.

Al riguardo, occorre premettere che l'Accordo va inquadrato nell'alveo dei patti parasociali essendo stato sottoscritto, nel caso di specie, contestualmente alla costituzione di Prima Lending ed essendo finalizzato da un canto a disciplinare i rapporti tra i soci ed il Gr., anch'egli promotore dell'operazione finanziaria, impegnatosi ad un investimento iniziale e futuro socio al ricorrere di alcune condizioni specificamente regolate, dall'altro le modalità di futuri aumenti di capitale della Società e di reperimento di risorse finanziarie allo scopo di acquisire una società target abilitata all'esercizio dell'attività bancaria in Italia.

Trattasi dunque non di un contratto associativo come dedotto da parte convenuta, bensì di un contratto plurilaterale con comunione di scopo la cui risolubilità per inadempimento è espressamente disciplinata dall'art. 1459 c.c., a mente del quale "Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale". E l'art. 1420 c.c. a sua volta disciplina i contratti "con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune", applicando identico principio all'ipotesi di nullità che colpisca il vincolo di una sola delle parti.

Dal chiaro tenore letterale della norma testé menzionata si evince pianamente che ciascuna delle parti contraenti è legittimata ad invocare la risoluzione per l'inadempimento di una o più parti, non essendo all'uopo richiesta maggioranza di sorta.

La risoluzione in linea generale potrà in ipotesi riguardare determinati vincoli contrattuali di natura corrispettiva in essere tra la parte adempiente (che agisce in giudizio) e quella inadempiente (convenuta); tuttavia essa si estenderà all'intero contratto (e, dunque, a tutti i vincoli venutisi a creare) soltanto nell'ipotesi in cui la prestazione in tesi inadempita debba considerarsi essenziale rispetto al conseguimento dello scopo comune contrattualmente perseguito da tutte le parti.

Ne discende che nella fattispecie non rileva alcuna questione in ordine alla legittimazione attiva in capo agli attori quanto piuttosto – ed ai fini della risoluzione dell'intero contratto – in merito alla natura essenziale o meno della prestazione incombente su Va., allegata quale inadempita.

Accertamento, questo, che richiede la disamina del merito della domanda di risoluzione.

In ragione di quanto sopra, pertanto, questo Collegio ritiene sussistere la legittimazione attiva degli attori ad invocare la risoluzione dell'Accordo; sicché la relativa eccezione sollevata dal convenuto deve essere respinta.

3. La domanda attorea di risoluzione dell'Accordo per inadempimento.

A sostegno della domanda in oggetto gli attori in sede di citazione hanno lamentato un inadempimento di Va. all'Accordo sotto un triplice profilo:

(i) la violazione di obblighi di condivisione nella scelta della società target e nello sviluppo del Progetto mediante una “Accelerated IPO” anziché secondo lo schema tradizionale della SPAC;
(ii) il mancato versamento da parte di Va. della residua parte del capitale sociale di Prima Lending per € 34.372,50 nonché della quota in conto capitale di € 137.490,00 di cui agli artt. 3.1 e 3.2;
(iii) il mancato adempimento del convenuto all'obbligo di trasferire a Gr. la partecipazione azionaria in Prima Lending proporzionale al corrispettivo di Euro 91.660,00 versato dal predetto attore.

In seno alla memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c. gli stessi hanno altresì lamentato:

(iv) il mancato rispetto, da parte del convenuto, dell'obbligo di procedere alla messa in liquidazione di Prima Lending entro il termine del 3 maggio 2020 di cui all'art. 4.3 dell'Accordo.

La domanda è infondata.

In ordine al primo aspetto – punto (i) -, la difesa attorea individua specificamente le obbligazioni in tesi inadempite da parte di Va. in quelle contenute alle clausole 4.2, 4.4., 4.5 e 8.1 dell'Accordo (cfr. pagg. 6-7 della citazione e pagg. 12-13 della memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c.).

Nondimeno in nessuna delle predette clausole è rinvenibile un obbligo di condivisione delle scelte nei termini lamentati da parte attrice cioè in ordine all'individuazione della società target ed allo strumento (SPAC tradizionale o variante Accelerated IPO) di raccolta delle risorse finanziarie per l'acquisto di quest'ultima.

Come rilevato dalla difesa di parte convenuta, le clausole asseritamente violate sono all'evidenza volte alla regolamentazione di fasi successive alla individuazione della società target, disciplinando i rapporti fra le parti nell'ipotesi di raggiungimento del “Commitment IPO”, definito come “l'evento in cui gli Sponsor ovvero Prima ovvero le banche finanziatrici di quest'ultima a seconda del caso abbiano raggiunto accordi vincolanti con investitori terzi per la sottoscrizione e conseguente liberazione del Secondo Aucap” (cfr. pag. 2 doc. 1 att.), al quale avrebbe fatto seguito la capitalizzazione prevista per lo “Sponsor Commitment” di cui agli artt. 4.1 e 4.2 dell'Accordo, rimettendo tuttavia alcuni aspetti - quali il rapporto tra capitale/sovrapprezzo in caso di aumento del capitale sociale di Prima Lending ed ulteriori possibili forme di finanziamento - a nuove determinazioni degli Sponsor da assumere appunto congiuntamente.

Fasi, queste, che nel caso di specie pacificamente non si sono mai realizzate non essendo stato raggiunto in corso di causa il citato “Commitment IPO”, circostanza che ha poi determinato la messa in liquidazione della Società in ottemperanza a quanto contemplato all'art. 4.3 dell'Accordo.

Segnatamente, l'art. 4.2 prevede testualmente: “Lo Sponsor Commitment dovrà essere versato dalle Parti ovvero dal veicolo di cui al successivo articolo 4.4 del presente Accordo di Investimento, nelle proporzioni previste nel successivo articolo 5 del presente Accordo di Investimento, in esecuzione, e dunque a titolo, di un aumento di capitale sociale di Prima per il corrispondente importo, quale già previsto dall'articolo 6 del vigente statuto di Prima stessa, che per l'appunto delega l'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., senza esclusione del diritto di opzione, di aumentare in parte a pagamento e in parte mediante passaggio di riserve a capitale, una o più volte, in via scindibile, entro 24 mesi dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo di Euro 5.950.000,00 (tenuto conto tuttavia dei Versamenti in Conto Ca.) da liberarsi in denaro, con un rapporto capitale/sovrapprezzo da definire congiuntamente tra le Parti (l'“Aucap”). Re. inteso che a seguito dell'Aucap lo Sponsor Commitment pari al 3 (tre) per cento del Total Commitment”.

Da una mera lettura della clausola in commento risulta evidente come il termine “congiuntamente” sia espressamente riferito alla definizione del rapporto capitale/sovrapprezzo per l'aumento del capitale sociale di Prima Lending previsto entro 24 mesi dall'iscrizione della Società nel registro delle imprese.

L'art. 4.4 recita quanto segue: “Re. tra le Parti inteso che l'Aucap, in adempimento dello Sponsor Commitment, potrà essere sottoscritto e versato dalle Parti individualmente (o tramite un proprio veicolo), per quanto di rispettiva spettanza ai sensi del successivo articolo 5 del presente Accordo di Investimento, oppure, previo accordo unanime delle Parti, da una società veicolo comune costituita ad hoc dalle Parti ovvero a favore della quale le Parti abbiano posto in essere un Trasferimento della totalità delle proprie Azioni, purché avvenga prima della deliberazione dell'organo amministrativo dell'Aucap”.

Anche in tal caso il previsto “previo accordo unanime” è riferito ad una modalità di aumento del capitale sociale di Prima Lending che nulla ha a che vedere né con la scelta della società target, né con lo specifico strumento (SPAC tradizionale o Accelerated IPO) da utilizzare per l'ottenimento dei finanziamenti necessari all'acquisto della società target medesima.

Analoghe considerazioni valgono anche per la clausola di cui all'art. 4.5 ove la determinazione concorde delle parti è richiesta con riguardo al “Secondo Aucap”: “Re., altresì, inteso tra le Parti che, ove l'organo amministrativo di Prima desse seguito alla delega di cui all'articolo 6 del vigente statuto di Prima ai fini dell'Aucap, le Parti, in qualità di Sponsor, dovranno, ciascuna per quanto di propria competenza, deliberare un ulteriore aumento di capitale a servizio dell'IPO con contestuale adozione di un nuovo statuto di Prima (il "Secondo Aucap") i cui termini e condizioni verranno determinati concordemente tra le Parti nel prosieguo della negoziazione e implementazione del Pr. Investimento” (ibidem).

Neppure con riguardo alla clausola 8.1 (e a quella successiva ad essa collegata) è rinvenibile un obbligo di condivisione fra gli Sponsor nei termini anzidetti; in tal caso l'accordo è riferito alle modalità dei finanziamenti ivi contemplati ovvero ad ipotesi differenti dalle condotte ascritte al Va. ed in tesi illegittimamente assunte in via unilaterale: “8.1 Le Pa. si impegnano sin da ora a rendere disponibile attraverso mezzi propri almeno il 50 per cento dello Sponsor Commitment ai fini della sottoscrizione e conseguente integrale liberazione dell'Aucap. Pertanto, non sarà ammesso ricorso ad alcuna forma di finanziamento per una percentuale eccedente il 50 per cento dello Sponsor Commitment. 8.2 Nel caso in cui vi fosse l'esigenza di ricorrere a forme di finanziamento, nei limiti consenti dal precedente articolo 8.1 del presente Accordo di Investimento, le Parti concorderanno sia le modalità del finanziamento stesso sia l'istituto o gli istituti a cui rivolgersi; di conseguenza è fatto divieto alle Parti di ricorrere a forme e canali di finanziamento diversi di quelli eventualmente concordati” (ibidem).

Orbene, la disamina del testo contrattuale conduce senz'altro ad escludere che con riguardo alla scelta della società target e dello strumento (SPAC tradizionale o Accelerated IPO) di raccolta delle risorse finanziarie per la realizzazione del Progetto vi fosse un obbligo di condivisione tra gli Sponsor; talché risultando insussistente l'obbligazione dedotta da parte attrice non può configurarsi inadempimento alcuno.

* Va esclusa inoltre la dedotta violazione da parte di Va. degli obblighi di versamento di cui agli artt. 3.1 e 3.2 dell'Accordo [supra, punto (ii)].

Al riguardo, è sufficiente rilevare che, come comprovato dalla produzione documentale versata da parte convenuta e mai peraltro contestata da parte attrice, Va. ha ottemperato agli obblighi di versamento nei confronti di Prima Lending di cui alle citate clausole provvedendo al pagamento degli importi di € 34.372,50 (quale residua parte capitale sociale) ed € 137.490,00 (quale quota in conto capitale), con disposizioni di bonifico bancario in data 08.05.2018 (cfr. relativo estratto c/c sub doc. 9 conv.).

* Parimenti insussistente si palesa poi l'inadempimento di cui al superiore punto iii).

Diversamente da quanto affermato da parte attrice, il versamento della somma di € 91.660,00 effettuato da Gr. nei confronti di Va. non ha comportato il diritto del primo ad ottenere dal secondo il trasferimento di una partecipazione azionaria in Prima Lending.

La sorte e gli effetti di quel versamento sono espressamente regolati dall'Accordo, che in proposito prevede due differenti ipotesi a seconda dell'ottenimento o meno del “Commitment IPO” entro i 24 mesi dall'iscrizione della Società nel registro delle imprese.

Ora, quest'ultimo caso - pacificamente verificatosi nella fattispecie nel corso del presente giudizio - è contemplato dall'art. 3.5 dell'Accordo, a mente del quale “Ov., entro 24 mesi dall'iscrizione di Prima nel registro delle imprese, non sia stato ottenuto il Commitment IPO e quindi avrà luogo la Liquidazione ai sensi del successivo articolo 4.3 del presente Accordo di Investimento, le somme versate da Gr. a Va. ai sensi dell'articolo 3.3 che precede, verranno trattenute da quest'ultimo a titolo di rimborso pro-quota delle spese anche qualora Gr. non provveda ad acquistare alcuna partecipazione in Prima” (cfr. doc. 1 att. e doc. 3 conv.).

Né può avere rilevanza alcuna la deduzione di parte attrice in merito al fatto che Va. non avrebbe “fornito il rendiconto di come avesse speso i soldi ricevuti, nonostante le reiterate richieste in tal

sensu che gli venivano rivolte dagli altri due Sponsor, specie il dott. Gr.” (cfr. pag. 15 della memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c.); e ciò per la dirimente ragione che la citata disposizione dell'Accordo non imponeva alcun onere in tal senso a carico di parte convenuta. Una siffatta contestazione avrebbe potuto semmai essere sollevata dal solo Vi. – quale socio di Prima Lending – ed esclusivamente in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione. Pur tuttavia, nulla è stato eccepito dal predetto attore nella richiamata sede. Il che peraltro dimostra la pretestuosità della relativa difesa.

Stando dunque al chiaro tenore letterale della disposizione contrattuale ed acclarato in corso di causa l'avvenuto mancato raggiungimento dell'evento contemplato, ossia il “Commitment IPO”, quale presupposto per l'applicazione della citata clausola, deve ritenersi che il versamento effettuato da Gr. potrà essere legittimamente trattenuto da Va. senza alcun obbligo per quest'ultimo di trasferire alcunché.

Anche sotto il profilo in esame, pertanto, non può configurarsi in capo al convenuto alcun inadempimento.

Infondata risulta infine anche la doglianza sollevata da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c. in ordine alla violazione del termine previsto nell'Accordo per la messa in liquidazione di Prima Lending all'esito del mancato raggiungimento del “Commitment IPO” [supra, punto (iv)].

In proposito, la difesa degli attori ha dedotto che in data 22 ottobre 2019 l'assemblea dei soci di Prima Lending aveva deliberato la messa in liquidazione della Società (doc. 16 att.), la quale tuttavia veniva revocata con successiva delibera del 5 maggio 2020 e dunque oltre il termine previsto nell'Accordo.

Sul punto, l'art. 4.3 prevedeva che, ove non fosse stato ottenuto il Commitment IPO entro 24 mesi dall'iscrizione della Società nel registro delle imprese – ovvero entro il 3 maggio 2020 – le parti si impegnavano a deliberare la liquidazione di Prima Lending.

Con la delibera del 5 maggio 2020 pertanto, secondo la tesi attorea, il Va. aveva gravemente violato l'Accordo.

La doglianza risulta tuttavia priva di pregio.

Al riguardo è sufficiente osservare che, come pure ammesso da parte attrice, con successiva delibera assembleare del 22 luglio 2020 (doc. 22 att.) veniva revocata la precedente delibera assunta in data 5 maggio 2020, all'esito della quale quindi – appena due mesi dopo la scadenza del termine suddetto - si era proceduto alla definitiva liquidazione della Società conclusasi nel maggio 2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla testé citata clausola contrattuale.

In ragione della scansione temporale dei suddetti eventi – da considerarsi pacifica tra le parti – questo Collegio ritiene che il mancato rispetto del termine previsto contrattualmente – a prescindere o meno dalla presenza di una causa giustificativa del ritardo (la verifica in limine di una ipotesi di realizzazione dello scopo dell'Accordo), della sua imputabilità al convenuto (quale soggetto formalmente distinto dall'organo assembleare di Prima Lending), nonché dal carattere essenziale o meno del termine de quo (del ché si può dubitare, considerando la natura dello scopo contrattualmente previsto) – non può certamente assurgere a grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione dell'Accordo, la cui efficacia peraltro è in ogni caso venuta meno a seguito dell'estinzione di Prima Lending avvenuta in corso di giudizio.

Né del resto gli attori nemmeno hanno allegato come l'obbligo di liquidare Prima entro un certo termine possa considerarsi essenziale rispetto allo scopo comune contrattualmente previsto – la “acquisizione di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività bancaria in Italia” (premessa C dell'Accordo, v. anche postea) – quando supposeva invece l'insuccesso del progetto.

Infine, parti attrici neppure sono state in grado di allegare un qualsiasi pregiudizio in tesi patito da Gr. e Vi. in conseguenza dell'esiguo ritardo nel rispetto di quel termine, risultato dunque del tutto innocuo.

Per tutte le anzidette ragioni il Tribunale ritiene non sussistere alcun inadempimento rilevante all'Accordo da parte del convenuto e, conseguentemente, la domanda di risoluzione andrà rigettata.

4. La domanda attorea di nullità dell'Accordo per indeterminatezza.

Infondata risulta anche la domanda, avanzata in via subordinata, di nullità dell'Accordo.

In primis, va evidenziato che già le allegazioni contenute nell'atto di citazione si palesano alquanto scarse non consentendo di individuare - nemmeno genericamente - le ragioni di indeterminatezza o genericità di cui si dolgono Gr. e Vi.: come anticipato al paragrafo 1, in proposito gli attori si sono limitati ad affermare che l'Accordo per cui è causa appariva “passibile di nullità in conseguenza della sua genericità ed indeterminatezza” (cfr. pag. 21 della citazione).

Nondimeno, ai fini del mancato accoglimento della domanda de qua è sufficiente osservare che le prestazioni contemplate nell'Accordo a carico delle parti risultano senz'altro sufficientemente determinate, analogamente all'operazione economica nel suo complesso che le parti intendevano realizzare.

Né peraltro può militare in senso contrario il mero rinvio ad ulteriori pattuizioni fra le parti contenuto nelle clausole di cui agli artt. 4.2, 4.4., 4.5 e 8.2 dell'Accordo, poiché esse sono espressamente riferite ad eventi incerti e futuri ai quali gli Sponsor avevano scientemente rimesso lo sviluppo e la stessa prosecuzione del Progetto, in pieno accordo con la sua natura di “business in progress” disciplinato da contratto pluriparte con comunione di scopo.

Parimenti inconducente, infine, si rivela la dedotta mancata individuazione della società target, poi qualificata da parti attrici quale elemento essenziale rimesso ad una successiva decisione comune degli Sponsor (v. la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c., pag. 19) e ciò sia perché oggetto dell'Accordo sono le prestazioni incombenti sulle parti contrattuali e non l'acquisizione della società target - costituente semmai la causa concreta del contratto -, sia perché in ogni caso quest'ultima risulta comunque determinabile sulla scorta di quanto previsto nella premessa C. dell'Accordo: “Prima è funzionale ad un progetto complessivo di investimento e acquisizione, da effettuarsi per il tramite di una SPAC, ovvero sia un veicolo di investimento appositamente costituito con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei propri strumenti finanziari sul mercato (“IPO”), le risorse finanziarie necessarie e funzionali al fine di acquisire determinate società target (il “Progetto”). In particolare, tra l'altro, il progetto mira all'acquisizione di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività bancaria in Italia (il “Pr. Investimento”).

Per tali ragioni la domanda di nullità è infondata e, come tale, andrà rigettata.

5. La natura temeraria dell'azione attorea.

Come emerge dalle considerazioni svolte ai precedenti paragrafi, il tenore delle difese spiegate da parti attrici – tenuto conto del testo chiaro ed inequivocabile delle clausole contrattuali asseritamente violate – manifestano una condotta processuale in capo a Gr. e Vi. connotata da colpa grave.

L'evidente infondatezza e pretestuosità delle azioni attoree emerge in particolare dalla circostanza per cui il dedotto inadempimento imputato al Va. è stato fondato sulla violazione di clausole che non riguardano minimamente né l'individuazione della società target, né la modalità (SPAC tradizionale o meno) di raccolta delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Progetto (acquisizione di una banca); scelte, queste, che in tesi erano state illegittimamente assunte in via unilaterale dal convenuto.

In sostanza, gli attori hanno sostenuto la violazione di specifiche clausole contrattuali che tuttavia nulla hanno a che vedere con le condotte ascritte al Va.: il preteso obbligo di condivisione e/o cogestione tra gli Sponsor in ordine a talune determinazioni era all'evidenza riferito a fasi successive all'individuazione della società target e all'investimento iniziale, chiaramente subordinate al raggiungimento del “Commitment IPO”, quale evento la cui verifica o meno era peraltro ancora incerta al momento dell'introduzione del presente giudizio. Co.ì pure il preteso inadempimento relativo all'esiguo ed innocuo ritardo nella messa in liquidazione di Prima è risultato palesemente irrilevante.

A ciò si aggiunga la assai generica domanda subordinata di nullità dell'Accordo - definito semplicisticamente “passibile di nullità in conseguenza della sua genericità ed indeterminatezza” (cfr. pag. 21 della citazione) – formulata senza nulla argomentare al riguardo.

La temerarietà della condotta processuale di Gr. e Vi. risulta poi suffragata anche dal fatto che gli attori: i) nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c. hanno avanzato un'inammissibile domanda di adempimento (procedere alla messa in liquidazione della Società) pacificamente incompatibile con quelle risolutoria di cui all'atto di citazione e poi rinunciata in sede di

precisazione delle conclusioni; ii) nella comparsa conclusionale si sono limitati a ritrascrivere pedissequamente i precedenti atti difensivi senza null'altro argomentare se non affermando apoditticamente che il convenuto "ha prospettato una versione dei fatti totalmente difforme dal vero e smentita per tabulas da innumerevoli documenti agli At.", senza tuttavia allegare quale fosse il carteggio che in tesi sconfessava le deduzioni della controparte.

Orbene, sulla scorta di tali considerazioni l'azione proposta in questa sede dagli attori deve ritenersi integrare un abuso processuale senz'altro qualificabile ai sensi dell' art. 96 c.p.c., talché la domanda proposta al riguardo dal convenuto deve essere accolta.

Spetta dunque al convenuto Va. il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., danno da commisurarsi equitativamente sia in relazione al tempo ed alle energie profuse per contrastare le infondate pretese dell'attore (reperimento di documenti, contatti con i difensori, ecc.), sia al disagio costituito dall'aver dovuto resistere in giudizio ad un'iniziativa destituita di ogni fondamento.

Per giurisprudenza costante di questo Tribunale tale danno è liquidato equitativamente in misura corrispondente all'ammontare delle spese processuali. Tale criterio è qui da confermare anche in relazione alla durata e complessità del processo.

In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale ritiene di respingere le domande attoree, le quali peraltro, per tutte le suddette motivazioni, risultano essere temerarie.

Le spese processuali.

Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. Ne consegue che parti attrici EM. GR. E FA. VI. devono essere condannati, in via solidale, a pagare a parte convenuta JO. DE. VA. le spese di lite del presente giudizio che si liquidano come da nota spese in atti in Euro 13.430,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

PQM

Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta tutte le domande proposte da parti attrici *omissis*; condanna parti attrici EM. GR. E FA. VI. a pagare, in via solidale, a parte convenuta JO. DE. VA. la somma di € 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; condanna parti attrici EM. GR. E FA. VI. a pagare, in via solidale, a parte convenuta JO. DE. VA. le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.430,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
